

Pistoia, 18 settembre 2006

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

Prot. n. 1746 pos. 256/F

OGGETTO: Norme di deontologia professionale: nuova formulazione art. 35.-

Informiamo, con la presente, che questo Consiglio nella seduta del 15 settembre u.s.,
- vista la nota del Consiglio Nazionale Architetti con la quale veniva comunicata la nuova stesura dell'art. 35 delle vigenti norme di deontologia professionale ;
(L'art. 35, una volta inserito nel Capo V, è stato abrogato e soppiantato da un nuovo Capo VI bis rubricato: "Informativa e pubblicità dell'attività professionale". Tale nuovo Capo contiene 3 articoli completamente formulati ex novo attinenti: l'art. 35 all' "Informativa", l'art. 35 bis alla "Pubblicità" e l'art. 35 ter ai "Limiti")

- considerato che i Consigli provinciali devono provvedere alla pubblicizzazione delle norme deontologiche ed ogni variazione apportata alle stesse presso tutti gli Iscritti, i quali, a loro volta, sono tenuti all'osservanza delle stesse norme;

DELIBERA

di fare propria la nuova stesura dell'art. 35, così come regolamentato dal Consiglio Nazionale Architetti e di seguito riportato:

Art. 35 - Informativa

1. L'informativa al cliente in ordine all'attività professionale è resa ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Spetta al professionista assicurare l'informazione al cliente in ordine a:

- i dati personali: nomi; indirizzi; formazione; specializzazioni; pubblicistica; attività didattica, con indicazione del periodo e dell'istituto presso il quale è stata svolta;
- i dati dello studio: forma organizzativa, soci fondatori, composizione, addetti, sedi, orari;
- le aree di competenza specifica;
- i criteri di calcolo dell'onorario.

3. Tale informativa può essere corredata da:

- fotografie: personali e dello studio;
- l'indicazione dell'attività professionale svolta: dati dei clienti privati e pubblici, ove da questi ultimi espressamente autorizzati; dati delle opere realizzate, anche con fotografia ove di pubblico dominio ovvero ove espressamente autorizzati dal cliente;
- l'indicazione della certificazione di qualità dello studio;
- l'indicazione della affiliazione a network professionali;

- premi e onorificenze e quant'altro relativo alla persona e allo studio limitatamente a ciò che attiene all'attività professionale esercitata.

4. L'informativa è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a mero titolo esemplificativo, il professionista è tenuto a:

- In caso di incarico congiunto, indicare le prestazioni professionali concretamente svolte;
- Indicare i soli titoli professionali e accademici aventi valore legale;
- Indicare i dati soggetti terzi solo ove espressamente autorizzato;
- Indicare le sole specializzazioni aventi valore legale;
- Indicare il tipo di esperienza eventualmente maturata nelle aree di competenza: ruolo, natura, periodo e durata delle prestazioni svolte;
- Indicare il soggetto affidatario dell'incarico professionale e, all'uopo, il regime di responsabilità della forma organizzativa con la quale si svolge l'attività professionale.

5. I mezzi attraverso i quali è resa l'informativa devono salvaguardare il decoro e il prestigio della professione. In linea di principio - e a mero titolo esemplificativo - sono da considerarsi tali:

- La carta da lettere, i biglietti da visita, le targhe;
- Le brochure informative inviate a mezzo posta, anche informatica;
- Gli annuari e le rubriche professionali.

Art. 35 bis - Pubblicità

1. Per pubblicità si intende l'informativa in ordine all'attività professionale rivolta a soggetti indefiniti, siano essi la clientela già acquisita ovvero il pubblico. La pubblicità è resa secondo le disposizioni del presente articolo.

La pubblicità è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a titolo meramente esemplificativo, di qualunque mezzo di comunicazione si avvalga il professionista è tenuto a:

- evitare il ricorso a espressioni enfatiche, laudative o denigratorie;
- adottare modelli e criteri simbolici compatibili con il principio della personalità della prestazione professionale.

2. I mezzi attraverso i quali è effettuata la pubblicità devono salvaguardare il decoro e prestigio della professione. In linea di principio - e a mero titolo esemplificativo - è da escludersi che possano essere considerati tali:

- i siti web e reti telematiche non attinenti, nemmeno indirettamente, alla professione;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio;
- l'utilizzo di testimonial;

Art. 35 ter - Limiti

1. E' vietata ogni forma di pubblicità non palese.

2. La partecipazione del professionista ad eventi pubblici in ragione della competenza o attività svolta - come l'intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali - può essere oggetto di pubblicità da parte di soggetti terzi a condizione che il professionista medesimo si assicuri che:

- sia esclusa qualsiasi enfaticizzazione delle capacità e dell'attività resa;

- sia evitata la spendita del nome dei clienti;
- sia esclusa qualsiasi indicazione sugli onorari praticati.

3. Il professionista che partecipa ad eventi pubblici in ragione della competenza o attività svolta - come l'intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore a convegni; la collaborazione a giornali - può fornire informazioni in ordine alla attività professionale a condizione che:

- eviti di enfatizzare la propria prestazione e i risultati professionali;
- eviti di spendere il nome dei clienti;
- non offra prestazioni professionali;
- eviti di fornire indicazioni sugli onorari praticati.

4. L'organizzazione di convegni e seminari da parte del professionista è consentita alle condizioni di cui al presente comma.

5. Il professionista può avvalersi di uffici stampa di pubbliche relazioni a condizione che l'attività di promozione sia svolta nel rispetto delle disposizioni precedenti.

Invitiamo tutti gli Iscritti a rispettare tale disposizione.

Le norme deontologiche regolarmente aggiornate saranno inserite nell'albo professionale, che verrà stampato prossimamente.

Cogliamo l'occasione per porgere i ns. migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Arch. Giancarlo Galassi